

che quest'articolo fosse scritto a grandi caratteri in tutti i dicasteri, perchè non fosse mai dimenticato.

E dico questo apertamente, perchè le dimenticanze, per non dir altro, si fan troppo frequenti, mentre le disposizioni della legge fondamentale sono chiarissime, e le stesse pochissime eccezioni consentite dalle leggi, eccezioni che confermano il rigore della regola, mostrano come il male si vada facendo ogni giorno più grave.

Io accenno ai crediti supplementari.

La legge dice che nei casi di necessità ed urgenza il Governo ha facoltà di aprire crediti supplementari negli intervalli delle Sessioni, e vediamo che il Governo usa largamente di questa facoltà non solo negli intervalli delle Sessioni, cioè tra una Sessione e l'altra, ma ben anche durante la semplice proroga di una Sessione. Ma passi ancora questo; se ne usa alla vigilia della riapertura della Sessione, cioè pochi giorni prima. In verità, se la lettera della legge può credersi rispettata, certo lo spirito n'è assolutamente violato. Ma come questo non basti, anche noi vediamo delle disposizioni riconosciute d'ordine legislativo dagli stessi ministri, prendersi per semplici decreti e senza l'intervento del potere legislativo.

Per citare un caso, nella discussione degli uffici sui decreti del ministro della guerra intorno all'avanzamento degli ufficiali, il ministro fa questi decreti, d'ordine evidentemente legislativo, egli stesso lo ammette, vi dà esecuzione, poi li presenta alla Camera per la sua sanzione.

Ma chi ha dato al ministro la facoltà di far leggi quando non è radunato il Parlamento? Come può egli permettersi di usurpare le funzioni intangibili del potere legislativo?

La legge determina due soli casi in cui il Ministero può far eccezione alla regola generale sancita nell'articolo 3° dello Statuto, e questi casi sono quando occorrono crediti supplementari, nei soli casi d'urgenza e di necessità, e nel solo intervallo delle Sessioni e quando si tratta di tariffe daziarie.

In questi casi il Ministero, sotto la sua responsabilità e salvo l'approvazione del Parlamento, egli può fare disposizioni che hanno forza d'obbligare i cittadini come leggi; negli altri casi non può farlo.

Io prego quindi la Camera ed il Ministero di riflettere che la salvaguardia delle nostre libertà e del nostro avvenire sta nell'osservanza stretta, rigorosa dello Statuto.

Io non so capire come per certe inesplicabili manie d'autorità e di potere, per non so qual disegno di costituire un Governo che si vuol chiamar forte, perchè fa più di quello che deve e può fare, e che in fatto prepara la sua debolezza, si adottino tanto leggermente delle disposizioni, le quali o tardi o tosto daranno luogo ad un contrasto tra l'autorità parlamentare ed il potere esecutivo. Non camminiamo su questo pendio. Abbiamo nella storia contemporanea esempi che ci debbono ritrarre da questa via pericolosa. Abbiamo veduto qual frutto abbiano recato in Francia simili tendenze del Governo, fomentate da soverchia condiscendenza del Parlamento. Vediamo invece in Inghilterra, dove il potere legislativo si tien elevato al suo alto posto, e dove il Governo è più forte che mai, e l'autorità della legge e la libertà del paese non è mai messa in dubbio da nessuno.

Scongiuro adunque la Camera ed il Ministero a voler fare in modo che anche il dubbio di quei pericoli non possa sorgere fra noi, e nella questione attuale a voler modificare le sue idee in senso favorevole ai principii del diritto costituzionale.

Io non voglio fare una proposta; solo pregherò vivamente il signor ministro d'agricoltura e commercio, il quale debb'essere amico quant'altri della incolumità delle prerogative parlamentari, a presentare un disegno di legge, in cui sia san-

zionato il regolamento ideato, e che al certo sarà buono, pel regime della pesca dei laghi della provincia di Como.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli ha facoltà di parlare. *Voci.* La chiusura!

PRESIDENTE. Si alzino in dieci, ed allora porrò ai voti la proposta di chiusura.

CASTELLI LUIGI. Debbo pure avere il diritto di dichiarare se sono o non sono soddisfatto della risposta che mi ha dato il signor ministro. Perciò credo che non mi possa essere interdotta la facoltà di parlare.

Dichiaro adunque nettamente che non sono per nulla soddisfatto della risposta che mi venne fatta dal signor ministro.

Deploro che le cose rimangano in quello stato ch'io enunciava nella conclusione del mio discorso. Avvi un regolamento sulla pesca che si dice deliberato dal Consiglio provinciale di Como; e quando si verrà ad applicare la legge, noi domanderemo dov'è il regolamento che è stato deliberato da questo Consiglio provinciale.

Negli atti del medesimo questa deliberazione non si trova; non è solamente un errore di data, come io accennava, e come volle far credere il signor ministro, ma è una supposizione di fatti.

Nella seduta del 21 settembre 1860 il Consiglio provinciale di Como ad unanimità, dietro proposta del commissario regio, dichiarò di ritenersi incompetente a prendere qualsiasi deliberazione. Che se vi fosse questo regolamento, allora osterebbe ancora l'altra difficoltà della manifesta incompetenza del Consiglio provinciale, e quindi vi osterebbe l'articolo 214, che dichiara *ipso iure* invalidi gli atti fatti dai Consigli provinciali fuori della loro competenza; ed osterebbe ancora un'altra difficoltà, cioè l'articolo 220, perchè questo regolamento, che fu presentato nella seduta del 21 dicembre 1860, non è che l'identico che fu pubblicato col decreto del 25 agosto 1861.

Ora, l'articolo 220 della legge provinciale stabilisce che l'approvazione, cui sono soggetti alcuni atti dell'autorità provinciale o comunale, non autorizza il Governo ad introdurre modificazioni o a dare disposizioni diverse da quelle proposte.

Questo regolamento, approvato con decreto del 25 agosto 1861, contiene delle disposizioni diverse da quelle che erano contenute nel regolamento discusso, ma non approvato dal Consiglio provinciale di Como.

Vedono, signori, quanta violazione di legge presenti questo regolamento; vedono che in pratica, quando si rimetterà all'autorità giudiziaria l'applicazione di questo decreto, noi potremo opporre che il regolamento non esiste, e che per conseguenza non può essere applicato; potremo opporre ancora che la pena comminata in quel regolamento non può sussistere. (*Segni d'impazienza*)

Voci. La chiusura fu appoggiata.

PRESIDENTE. L'interpellante ha diritto di conchiudere.

CASTELLI LUIGI. Il signor ministro dice che non è confisca. O è confisca, o non è confisca: se è confisca, osta la legge penale a che possa essere applicata per contravvenzioni al regolamento; se non è confisca, è una nuova pena che il Governo ha inventata. Ora io domando: quale è la legge che autorizza il Governo in via regolamentare ad inventare delle pene?

Conchiudo adunque che, col massimo mio dispiacere, rimangono le cose nello stato di disordine, in cui annunziava che sarebbero state nelle conclusioni del mio discorso.

Osservo ancora da ultimo che male si appoggia il Governo